

# COMUNE DI NARNI

(Provincia di Terni)



## Disciplina comunale delle attività di acconciatore

Legge 17 agosto 2005, n. 174

### Regolamento

#### INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- Art. 5 - Segnalazione certificata d'inizio attività
- Art. 6 - Procedimento di verifica
- Art. 7- Comunicazioni semplici
- Art. 8 - Subingresso
- Art. 9 - Ripartizione del territorio
- Art. 10 - Superfici minime
- Art. 11 - Tariffe
- Art. 12 - Idoneità igienico - sanitaria
- Art. 13 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Disposizioni finale

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, nel Comune di Narni, dell'attività di acconciatore dovunque e comunque esercitate sia in luogo pubblico che privato (presso convivenze, alberghi, ospedali, case di cura, e di reclusione, palestre, piscine, ecc.), anche a titolo gratuito.
2. L'attività professionale di acconciatore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di estetica di cui alla legge n. 1/1990 e s.m.i.

**Art. 2**  
**Normativa di riferimento**

1. Le attività di acconciatore sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:
  - a) dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";
  - b) dalla Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007 n. 40 "Tutela dei consumatori, promozione della concorrenza, sviluppo di attività economiche";
  - c) dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 Art. 49 Comma 4. Bis "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
  - d) dal Decreto Legislativo 06 agosto 2012, n. 147 art. 15 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno";
  - e) dalla legge Regionale 13 febbraio 2013 n. 4 "Testo Unico in materia di artigianato";
  - f) dal presente regolamento;
  - g) dal d.p.r. 447/1998 e s.m.i. per quanto attiene ai profili procedurali;
  - h) dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per quanto attiene ai profili di sicurezza sui luoghi di lavoro
  - i) da ogni altra normativa statale o comunitaria attinente il settore.

**Art. 3**  
**Modalità di esercizio dell'attività**

1. L'attività di acconciatore può essere svolta, in forma di impresa individuale o nelle forme societarie di persone o di capitali:
  - a) presso la sede dell'impresa stessa, anche unitamente a quella di estetista, come attività distinte o sotto forma di unica società;
  - b) presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dai regolamenti regionali e dai successivi commi 3, 4 e 5.
  - c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
3. L'attività presso il domicilio dell' esercente è consentita a condizione che i locali in cui vengono esercitate rispettino i requisiti igienico-sanitari previsti e siano distinti dai locali adibiti ad abitazione civile , dotati di accesso indipendente dall'esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo dell'attività.
4. L'attività presso la sede designata dal cliente è consentita alle imprese operanti nel territorio comunale in caso di malattia, impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o trattenuto negli istituti di reclusione, sia impossibilitato a recarsi presso le sedi delle attività autorizzate ovvero in occasione di matrimoni, comunioni o altre ricorrenze che richiedano la presenza straordinaria dell'acconciatore presso il domicilio del cliente.
5. L'attività di acconciatore presso ospedali e luoghi di cura a favore dei degenti, qualora sia esercitata in forma ricorrente, necessita di appositi locali e verifica igienico-sanitaria dei medesimi.
6. Nel rispetto delle norme di carattere edilizio, è consentito l'esercizio dell'attività in locali posti a piani superiori, purché l'ingresso dia direttamente su pianerottolo o altro locale aperto al pubblico.
7. Ai sensi della legge 174/2005 le imprese di acconciatore:
  - a) possono esercitare la vendita al dettaglio o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, senza bisogno di titolo per il commercio al dettaglio, ai sensi del d.lgs. 114/1998 e s.m.i. ;
  - b) possono svolgere, direttamente o avvalendosi di collaboratori familiari e di personale dipendente, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
8. Presso le attività di acconciatore è ammesso l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al d.lgs. 114/98 nel rispetto delle relative norme procedurali e di quelle in tema di destinazione d'uso.
9. In caso di esercizio congiunto dell'attività di acconciatore con quella di estetista, i locali adibiti alle diverse attività devono essere funzionalmente distinti.
10. E' ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore a fini didattici o di dimostrazione.

#### **Art. 4**

#### **Requisiti per lo svolgimento dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore può essere esercitato da singoli o società, nella forma di impresa artigiana ricorrendone i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni o in altra forma di impresa.
2. Ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività di acconciatore necessita di apposita qualifica professionale conseguita attraverso superamento di esame tecnico-pratico, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall'art. 3 della L. 174/2005.

3. La qualificazione di cui al presente articolo necessita in capo del titolare dell'impresa individuale o di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa che garantisca la costante presenza, che sia designato responsabile tecnico.

### **Art. 5**

#### **Segnalazione certificata d'inizio attività**

1. Ai sensi della Legge 30 luglio 2010 n. 122 Art. 49 Comma 4. Bis e s.m.i. l'apertura, il trasferimento di sede o la modifica dei locali o dell'attività di acconciatore sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività (s.c.i.a.) da presentare al SUAP competente.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. La segnalazione certificata d'inizio attività è redatta su apposito modello disponibile presso i competenti uffici comunali e scaricabile dal sito istituzionale, così come quello per l'eventuale richiesta di apposizione di una insegna, e contiene:
  - a) I dati anagrafici completi del richiedente;
  - b) I dati dell'impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, negli Albi delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  - c) Dichiarazione del possesso della prevista qualificazione in capo al titolare di ditta individuale o al responsabile tecnico designato per ogni sede dell'impresa ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 174/2005;
  - d) l'ubicazione dei locali in cui verrà svolta l'attività e dichiarazione circa la loro conformità alle normative urbanistiche ed edilizie e, in particolare, la compatibilità della destinazione d'uso con l'esercizio dell'attività di acconciatore;
  - e) il nominativo del responsabile tecnico iscritto al Repertorio Economico Amministrativo;
  - f) dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico-sanitaria;
  - g) dichiarazione di aver rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento;
  - h) dichiarazione di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.
  - i) dichiarazione di possesso dei requisiti morali.
4. *Alla s.c.i.a. devono essere allegati:*
  - a) planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione della superficie adibita a laboratorio, quella a servizi e la posizione delle attrezzature;
  - b) copia certificato qualifica professionale o equipollente;
  - c) l'elenco delle attrezzature utilizzate;
  - d) fotocopia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.
5. Copia della s.c.i.a. è conservata presso la sede dell'impresa ed esposta in modo ben visibile al pubblico insieme alle tabelle relative ai prezzi delle prestazioni di cui all'articolo 11.
6. Nel caso di impresa individuale, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere richiesta dal titolare della stessa, in possesso della qualificazione professionale.
7. Nel caso di una impresa gestita in forma societaria, la relativa segnalazione di inizio attività deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

8. Qualora l'attività di acconciatore sia svolta unitamente all'attività di estetista in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art.3 della legge 8 agosto 1985 n.443, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
9. Dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività l'ufficio competente provvede ad informare:
  - a) l'ufficio tributi del Comune;
  - b) il Comando dei Vigili Urbani.

#### **Art. 6** **Procedimento di verifica**

1. L'ufficio Sviluppo Economico, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'Art.5, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, applica le sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
2. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma 1. all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

#### **Art. 7** **Comunicazioni semplici**

1. Sono soggette a sola comunicazione, in carta semplice, indirizzata al SUAP competente le modifiche non incidenti sull'assetto dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti ed , in particolare:
  - a) la modifica della ragione sociale o la trasformazione di società titolare di attività da un tipo all'altro ammesso dal codice civile o dalla forma artigiana ad altra forma e viceversa;
  - b) la variazione del nominativo del responsabile tecnico.
  - c) la cessazione dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica del relativo contenuto e deve avvenire entro trenta giorni dalla modifica stessa.

#### **Art. 8** **Subingresso**

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell'attività di acconciatore, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell'attività da parte di chi subentra,

sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell'inoltro della segnalazione certificata di subingresso. Il subentrante non in possesso di qualificazione può proseguire l'attività dal momento della sua acquisizione o della nomina di un responsabile tecnico laddove previsto.
3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l'attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l'attività conservando l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 443/85.
4. La segnalazione certificata di subingresso deve avvenire entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda.

#### **Art. 9**

#### **Ripartizione del territorio**

1. Ai fini del presente regolamento il territorio comunale è considerato zona unica.

#### **Art. 10**

#### **Superfici minime**

1. Fermi restando i requisiti igienico - sanitari, i locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, debbono avere superfici che rispettino le vigenti disposizioni in materia urbanistica - edilizia.
2. Nelle ipotesi di compresenza nei medesimi locali di attività di acconciatore e di estetista la sala di attesa può essere unica.
3. Nell'ipotesi di comprovate difficoltà di carattere edilizio o altri gravi motivi l'ufficio Sviluppo Economico, sentita la competente Asl, può concedere deroga concernente i locali in questione.

#### **Art. 11**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico dell'esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.

#### **Art. 12**

#### **Idoneità igienico-sanitaria**

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti sono quelli previsti dalle vigenti normative in materia.

2. Il personale addetto all'esercizio dell'attività, compreso il titolare, deve essere in possesso dei requisiti e della documentazione di carattere igienico-sanitario, prevista dalla competente A.S.L.

### **Art. 13**

#### **Sospensione e cessazione dell'attività**

1. Il Dirigente U.O. Sviluppo Economico ordina la sospensione dell'attività:
  - a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario e urbanistico edilizio;
  - b) qualora nell'impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato.
  - c) l'attività non abbia avuto inizio entro 180 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività;
  - d) il titolare dell'esercizio sospenda l'attività senza la comunicazione prevista nell'articolo 13 comma 3.
  - e) l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nelle leggi vigenti e nel presente regolamento;
  - f) siano venuti a mancare i requisiti che ne hanno consentito l'inizio;
  - g) il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del Dirigente entro il termine stabilito dal provvedimento di sospensione, ovvero non abbia presentata comunicazione di adeguamento.
2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di 6 mesi, decorso il quale l'attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita s.c.i.a. ai sensi dell'articolo 5.
3. E' consentita la sospensione volontaria dell'attività fino ad un anno. In caso l'attività non sia stata ripresa, l'attività si intende cessata e la sua ripresa deve essere nuovamente segnalata, come nuova attività, ai sensi dell'articolo 5.
4. Della sospensione di cui al comma 3 è segnalata al SUAP, entro 30 giorni dal suo inizio.
5. Il Dirigente U.O. Sviluppo Economico a seguito di motivata richiesta, avanzata dal titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1, lettere c), d) ed g) del presente articolo, per un periodo massimo di 180 giorni.  
Eventuali proroghe per periodi superiori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per gravi motivi.

### **Art. 14**

#### **Sanzioni**

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal presente articolo, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4 ed esattamente:
  - per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore: da Euro duemila ad euro cinquemila;
  - per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della relativa SCIA: da Euro tremila ad Euro cinquemila;
  - per la mancata segnalazione della cessazione dell'attività, nonché del trasferimento ad altri dell'azienda: da Euro mille ad Euro tremila.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera a) è irrogata dall'autorità Regionale competente e le sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettera b) e c) sono irrogate dai comuni, secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 e s.m.i. e alla L.R. 30 maggio

1983, n. 15 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori

**Art. 15**  
**Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all'articolo 2, e ad ogni altra norma in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Narni con deliberazione consiliare n. 203/91 ed entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.